Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I – Decisione n.18/2020

M. B. Contro FCI

Ciclismo amatoriale/ Regolamento F.C.I/ Tesseramento/ Violazione c.d. "requisito etico"/ Art 5 R.T.A ed art 1.1.3 NA-SAN/ Carattere sanzionatorio requisito etico/ Squalifica antidoping ed invalidità tesseramento/ Art 16 e 18 Statuto FCI

Il Collegio di Garanzia - Sezione Prima - con la decisione in esame, si pronuncia sul contenzioso tra l'Atleta M. B., ciclista amatoriale, e la F.C.I.. Nel luglio 2014 durante la gara di Campionato mondiale ACSI, il Sig.B, risultato positivo a seguito di un controllo antidoping, veniva condannato a 2 anni di squalifica a seguito del procedimento instaurato innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping Prima Sezione. Nel 2019 l'atleta avanzava alla FCI richiesta di tesseramento nella categoria Master 4 per società sportiva, -ASD T. L. - della quale ne era anche Vice-Presidente. Nella domanda allegava dispositivo del Tribunale Nazionale Antidoping ed in calce annotava, a penna, una autodichiarazione riguardo la squalifica avuta. La richiesta di tesseramento veniva accordata dalla società, che inviava anche successiva conferma via e-mail.

Con delibera n.46/2019, il Presidente Federale, preso atto della violazione del c.d. "requisito etico" previsto per il tesseramento tra i cicloamatori, in costanza degli artt. 15 RTA e 1.1.3 NA-SAN, procedeva ad annullare e sospendere il tesseramento dell'atleta, in quanto, non conforme ai requisiti su citati, trasmettendo gli atti alla Procura Federale. Le norme in questione prevedono infatti che: "non potranno essere tesserati Master i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping. E'consentito loro il tesseramento come CICLOSPORTIVO o CICLOTURISTA. Il legale rappresentante della società affiliata alla FCI, ha la responsabilità di far sottoscrivere a ciascuno degli associati che intendano tesserarsi quali Master, anche se tesserati presso Federazioni e/o Enti stranieri, una dichiarazione etica che attesti l'inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping [..]La mancata sottoscrizione della dichiarazione non consentirà il rilascio della tessera di iscrizione". Al Sig. B. veniva, quindi, contestata la richiesta di tesseramento e, sostanzialmente, la violazione del requisito etico avendo, peraltro, partecipato e gareggiato per la categoria Master 4 (a lui) preclusa causa squalifica pendente.

Da qui la contestazione. Il Sig. B. impugnava la delibera n.46/2019 e proseguiva davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, unanimi nella comune decisione di rigetto delle censure formulate. Il ricorrente rivendicava la sospensione del tesseramento, in quanto, a suo avviso, non sussisteva motivo di violazione dei parametri del requisito e chiedeva la disapplicazione dell'art 5 R.T.A e dell'art 1.1.3 NA-SAN, radicando questa sua doglianza sulle seguenti argomentazioni:principio sanzionatorio sotteso nella violazione di tale requisito, sulla mancanza di proporzionalità della sanzione comminatagli e sulla contraddittorietà nel momento in cui, tale requisito, diventa presupposto per il tesseramento ad una società (un

livello specifico di categoria in realtà), nonché sull'assenza di un "rimedio" più confacente al reinserimento del cicloamatore sanzionato per doping nell'attività sportiva, in ossequio ai principi sulla funzione rieducativa della pena.

La FCI sosteneva con fermezza l'infondatezza del reclamo, sia per la correttezza della delibera 46/2019 che per l'inammissibilità della richiesta di disapplicare gli l'artt. 5 R.T.A e 1.1.3 NA-SAN.

La decisione di ultimo grado si conforma all'orientamento consolidato del Collegio di Garanzia e rigetta tutti e sette i motivi di gravame presentati da parte ricorrente, sancendo la fondatezza dell'applicabilità, nel caso di specie, degli artt. 5 R.T.A e 1.1.3 NA-SAN, sulla circostanza che il tesseramento, pur essendo stato richiesto con autocertificazione sottoscritta in buona fede, debba ad ogni modo considerarsi nullo per espressa violazione dei requisiti previsti dagli articoli citati, nella parte in cui recitano: "non possono essere tesserati Master i soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping", sicché, la convalida avvenuta con e-mail, deve considerarsi lecitamente revocata.

È d'uopo ricordare che gli articoli: 5 R.T.A. e 1.1.3 NA-SAN, afferiscono alla categoria di disposizioni che consentono al Presidente "in caso di falsità accertata, dalla segreteria generale fci, dall' autocertificazione etica amatoriale, con il controllo delle sanzioni ricevute dal tesserato o l'accertamento della sua mancata acquisizione da parte del presidente della società"-[..] di deliberare la sospensione amministrativa degli effetti del tesseramento finché il giudizio non venga definito dagli Organi di Giustizia Federale; peraltro, la procedura viene attivata da contestuale segnalazione alla Procura Federale, senza necessità di ratifica (come contesta in uno dei suoi motivi di gravame la parte resistente). Non si è venuta a creare, dunque, una violazione del principio di autotutela, proprio per l'evidenza delle condizioni di necessità e urgenza emersi nel caso di specie, rappresentate dal fatto di impedire un tesseramento non valido, inibendo al ciclista la partecipazione alle gare ma, e questo è un punto di estremo interesse, solo in quelle di categoria Master.

Si tratta di poteri decisionali e norme, queste, seppur di natura eccezionale, che trovano pieno fondamento giuridico nell'art 16 com 2 lett. C) ed E) dello Statuto FCI, secondo cui, il Consiglio, ha il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché, di deliberare sulla questione tesseramenti, decidendone anche la sospensione. D'altro canto in virtù dell'art 18 dello Statuto Federale in cui espressamente si prevede: "..si stabilisce tra l'altro la competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni per motivi di estrema urgenza", per cui non vi debba essere doglianza alcuna, da parte del Sig. B, per una NON corretta o falsata applicazione degli art 5 R.T.A e 1.1.3 NA-SAN, in quanto, il Presidente Federale ha agito in piena attuazione di tale principio; non è da ravvisarsi, dunque, nessuna carenza di potere e tanto meno carenza di motivazione riguardo al provvedimento pendente, che trova pieno fondamento giuridico nell'applicazione della norma regolata dall'art 18 dello Statuto. In argomento, anche nella giurisprudenza precedente, l'Alta

Corte di Giustizia (con decisione n.15 del 2014) aveva ben definito che "l'esistenza di regole internazionali antidoping non esclude affatto, ed al contrario richiede, che siano adottate disposizioni attuative nazionali e federali". La FCI nel suo Statuto non ha introdotto norme limitanti la partecipazione nelle competizioni, ma, bensì una condizione preclusiva (a stampo cautelare) dello status di tesserato per specifica categoria (Master), in piena compatibilità con il carattere associativo.

Il Tribunale Federale, la Corte Federale ed il Collegio di Garanzia (con decisione n.18/2020), seguono unitamente la stessa linea decisionale e lo stesso orientamento. Il Collegio di Garanzia respinge dunque il ricorso del Sig. B in tutte le sue parti, deliberando la compensazione delle spese.

Questo il punto nodale della questione: la violazione del c.d. "requisito etico".

Il "requisito etico", entra nel mondo del ciclismo e nell'Ordinamento Federale con delibera del Consiglio Federale n. 260/2013 del 6 dicembre 2013 (e successivamente modificato dalle delibere Presidenziali n. 28/2014 del 3 marzo 2014 e n. 37/2014 del 17 marzo 2014), ponendo le proprie radici sui valori: salute, rispetto delle regole e competizione, spirito di squadra e di partecipazione. Le regole del codice etico non sono da considerarsi vere e proprie norme, ma incarnano quei valori dello sport sano, nel rispetto delle regole per se stessi ed i compagni di gara. E' dunque pacifico, oltre che evidente, che lo spirito di tale codice non sia finalizzato ad imporre una sanzione in caso di violazione, come invece si sostiene fortemente nel nostro caso in esame, ma, come confermano anche dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva (con pronuncia n.15/2014) ed il TAR Lazio (con Ordinanza 3249/2015), il "requisito etico" non ha introdotto alcun "effetto sanzionatorio", poiché il provvedimento giustiziale (sportivo o ordinario che sia), si pone come-"mero presupposto di fatto"-. Il requisito etico, in vero, non ha le stesse conseguenze dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia antidoping (pensiamo al carattere sanzionatorio delle norme del codice WADA), ma, è assimilabile ad una norma di "corretta-condotta", nel rispetto dei parametri di: lealtà, salute e correttezza propri dello sport. La FCI non ha introdotto una limitazione alla partecipazione nelle competizioni, quindi, una sospensione intesa come sanzione, bensì, una condizione preclusiva dell'assunzione dello status di tesserato (in una sola categoria specifica) ove ricorrano evidenti violazioni dei parametri descritti, ma, che non precludono la carriera del cicloamatore in altri livelli agonistici. Il codice etico è, dunque, quel "requisito" che diventa parte integrante del progetto ciclistico di molte (tutte) le società di Cicloamatori e del relativo regolamento interno cui tutti i tesserati si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.

Dott.ssa Cristina Giovenale, praticante avvocato del Foro di Locri, socio AIAS (Coordinamento Calabria), cristina.giovenale@outlook.it